SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 457

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e),* della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 marzo 2005)

Schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di regolazione dei mercati.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto legislativo mira a regolamentare in modo più efficiente di quanto avvenga nell'attuale fase storica i rapporti contrattuali tra soggetti economici operanti nella filiera agroalimentare.

Se da un lato la storica debolezza contrattuale del soggetto agricolo trova nell'associazionismo e nella contrattazione plurima strumenti di maggiore forza, dall'altro anche il segmento industriale della filiera può trovare in una più organica e certa organizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli un punto di forza per una produzione alimentare sempre più orientata verso livelli di qualità standardizzati verso l'alto.

Peraltro per affrontare la competizione internazionale nel settore, la costituzione di intese e accordi di filiera può essere un momento di identificazione sul mercato globalizzato.

Partendo dalla strategia ampia di rafforzare i legami contrattuali interni alla filiera, per rendere la stessa più forte sul mercato, il decreto legislativo mira a consolidare la riforma dei soggetti economici organizzati avviata con il decreto legislativo n. 228 del 2001, ma che ha mostrato in fare attuativa punti deboli.

Il testo in esame regolamenta e disciplina i soggetti economici (organizzazioni di produttori, Unioni di organizzazioni di produttori), definendone i requisiti ai fini del riconoscimento da parte della P.A., gli scopi ed obiettivi che devono perseguire nonché gli strumenti operativi a disposizione dei predetti soggetti.

Altresì vengono disciplinate le organizzazioni interprofessionali, costituite dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale dell'intera filiera (produzione, distribuzione e trasformazione), con particolare riferimento ai requisiti per ottenere il riconoscimento, nonché al ruolo delle organizzazioni nella conclusione delle intese di filiera.

Nel Capo III vengono definiti gli strumenti per la regolazione di mercato (accordi di filiera con i relativi contenuti).

Obiettivo del testo proposto è la regolamentazione del settore associativo dei produttori agricoli nonché l' organizzazione della intera filiera e degli strumenti a disposizione della stessa, per il raggiungimento degli obiettivi di concentrazione del prodotto, di sostegno della qualità della produzione nazionale (tracciabilità ed etichettatura) e di gestione delle crisi di mercato dei diversi settori produttivi, in attuazione della Legge Delega n. 38.

CAPO I
SOGGETTI ECONOMICI

ARTT. 1,2,3,4 e 5

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

Obiettivo del testo è sviluppare ed incrementare l'aggregazione dei produttori in relative organizzazioni (OP), che gestiscono e commercializzano la produzione conferita e che sono quindi dei soggetti economici.

Vengono puntualmente definiti gli scopi che le OP devono perseguire, con particolare attenzione alla programmazione della produzione, alla partecipazione alla gestione delle crisi di mercato, alla concentrazione dell'offerta, alla promozione di pratiche migliorative della qualità delle produzioni, all'adozione di tecnologie innovative ad all'accesso ai nuovi mercati.

Per attuare questi scopi, è prevista la costituzione di fondi di esercizio, alimentati da contributi pubblici e dai contributi dei soci aderenti all'OP, per finanziare appositi programmi.

Nella determinazione dei requisiti per ottenere il riconoscimento da parte della PA, è prevista l'adozione di specifiche forme societarie, che in concreto delineano una struttura di OP imprenditoriale e maggiormente competitiva sul mercato.

Viene altresì disciplinato il numero minimo si produttori aderenti (cinque) e, ai fini di creare OP che effettivamente gestiscano il prodotto ed abbiano una rilevanza economica tale da renderle idonee al raggiungimento degli obiettivi previsti, un volume minimo di produzione (VPC), conferita dagli associati, pari a 3 milioni di Euro: si tratta di parametri compatibili con quanto previsto dalla normativa comunitaria.

Per tutelare le OP di produzioni specializzate, viene previsto uno specifico criterio, con riferimento al volume della produzione, pari a 1,5 milioni di Euro.

Per tutelare le diversità regionali e le produzioni delle diverse aree geografiche, viene data facoltà alle Regioni di stabilire limiti superiori a quelli indicati relativi alla VPC.

Si fanno salve le specifiche disposizioni comunitarie in materia di OP previste dalle OCM di settore (ad. es. il settore ortofrutticolo ove l'OCM disciplina una analoga struttura di OP che è soggetto economico, in quanto commercializza la produzione conferita dai soci).

Viene definito l'iter per la presentazione ed esame da parte delle Regioni, delle richieste di riconoscimento presentate dalle OP.

Viene previsto il ricorso al DM, d'intesa con le Regioni e PPAAA, per definire le modalità di controllo e vigilanza delle OP, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento e per definire le modalità per la costituzione dei fondi di esercizio.

In ausilio al ruolo ed ai compiti delle Regioni, è previsto un controllo , annuale e su campione, da parte dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, per il rispetto dei requisiti del riconoscimento.

E' prevista una ulteriore proroga al 31 luglio 2005, del termine già previsto dal Dlvo 228/01 e succ. mod., a tutela delle associazioni, in precedenza riconosciute con la L.674/78, di alcuni settori specifici produttivi (ad es. olio e patate) che non hanno, alla data del 31.12.2004, ancora adottato le delibere di trasformazione societaria.

UNIONI DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

ARTT. 5, 6 e 7

Viene disciplinato un ulteriore grado e livello aggregativo, quello delle OP in Unioni nazionali, riconosciute dal Ministero, per il perseguimento di scopi quali la concentrazione e valorizzazione dell'offerta, la sottoscrizione di accordi di filiera e la gestione delle crisi di mercato.

Anche per le Unioni, nella medesima ottica di creare delle strutture che siano soggetti economici ed imprenditoriali, è richiesta l'adozione di specifiche forme societarie.

Sono disciplinati i requisiti per ottenere il riconoscimento (VPC 60 milioni di Euro); requisiti che possono essere modificati dal Ministero delle politiche agricole e forestali , al fine di tutelare tutti i numerosi e diversi settori produttivi.

Infine è prevista l'adozione, da parte delle OP e delle Unioni, di programmi operativi con specifiche finalità.

CAPO II

ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI

ARTT. 9,10

Per avere un effettivo coinvolgimento ed un ruolo attivo dell'intera filiera, viene disciplinata, ai fini dell'integrazione economica di filiera, la costituzione delle Organizzazioni interprofessionali che devono essere costituite dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti.

La rappresentatività è data dalla presenza o rappresentanza nel CNEL.

Vi è una specifica dei requisiti necessari ad ottenere il riconoscimento nonché delle attività perseguite.

Tra i compiti delle OI, vi è l' adozione delle intese di filiera che devono essere sottoscritte dall' 85% degli aventi diritto.

Vengono definite le modalità per l'estensione erga omnes delle intese concluse in seno all'OI e per il riconoscimento da parte del MiPAF.

Per tutelare quei settori ove non viene costituito l'OI (ad oggi è stato riconosciuto solo l'OI del settore ortofrutticolo), è prevista la stipula delle intese di filiera da parte del tavolo agroalimentare di cui all'art. 20 del decreto legislativo n° 228/01.

CAPO III

REGOLAZIONE DI MERCATO

Vi è una nuova disciplina degli strumenti di regolazione di mercato quali gli accordi di filiera, aventi ad oggetto il perseguimento di obiettivi specifici quali lo sviluppo degli sbocchi commerciali sui mercati, il miglioramento della qualità dei prodotti e l'adozione di criteri di adattamento della produzione all'evoluzione del mercato.

Gli accordi di filiera, che danno esecuzione alle intese stipulate dalle OI, vengono sottoscritti dai soggetti economici di cui al Capo I .

Viene prevista una specifica deroga per il settore bieticolo-saccarifero ove gli accordi di filiera sono sottoscritti dalle associazioni nazionali dei produttori bieticoli.

Viene altresì definito il contenuto degli accordi di filiera ed i principi generali ai quali si devono conformare.

Da ultimo viene disciplinato il contratto tipo stabilito negli accordi di filiera che deve essere adottato nella stipulazione dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura. Gli articoli 13 e 14, inoltre, specificano le fattispecie connesse al recesso, alla cessione d'azienda, nonché per il privilegio, relativamente ai contratti in questione, oltre agli obblighi delle parti acquirenti.

L'articolo 15 prevede che, come già in parte previsto dall'articolo 12 della legge n. 88 del 1988, che la stipula di contratti individuali di coltivazione e fornitura conformi agli accordi di filiera costituisce criterio di preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli. Viene previsto che i contratti di conferimento sottoscritti tra le cooperative ed i loro associati sono equiparati ai contratti di coltivazione e fornitura qualora perseguano gli obiettivi degli accordi di cui all'articolo 11.

Anche le regioni possono attribuire priorità nell'erogazione di contributi alle imprese che stipulano contratti individuali di coltivazione e fornitura conformi agli accordi di filiera. Le produzioni agricole oggetto di filiera assumono valore preminente ai fini delle forniture negli appalti pubblici ai sensi dell'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

In funzione di una migliore lettura sistematica del testo, l'articolo 16 ripropone il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 173/98, che disciplina ulteriori e specifici accordi nella filiera agroalimentare.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo in oggetto è attuativo delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di regolazione dei mercati.

La delega in questione, dice l'articolo 1 comma 1 della legge n.38/03, deve essere esercitata "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Il presente schema di decreto legislativo rispetta il predetto vincolo, avendo natura prettamente ordinamentale.

Sotto il profilo degli oneri derivanti da nuove funzioni della pubblica amministrazione, si evidenzia che non vi è innovazione nelle competenze sia a livello regionale che ministeriale: i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza su organizzazioni di produttori e loro unioni sono ormai consolidati nel tempo sia da parte delle regioni che del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Per quanto riguarda l'articolo 8 sulle crisi di mercato, gli interventi previsti, che peraltro per il settore dell'ortofrutta trovano puntuale disciplina nel reg. CE n. 2200/96, si fa presente che gli interventi recati dai commi da 1 a 6 sono attivati attraverso il fondo di esercizio delle organizzazioni dei produttori. Il comma 6, inoltre prevede la possibilità di utilizzare il fondo di esercizio anche programmi straordinari di ristrutturazione degli impianti produttivi, il cui finanziamento rimarrebbe a carico del fondo o di regimi comunitari e nazionali comunque non introdotti attraverso i presente decreto legislativo.

La previsione del comma 8 di interventi di ritiro di prodotto da parte di AGEA rientra nella ordinaria attività che l'AGEA svolge ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 165/99 e per la quale l'AGEA riceve la dotazione finanziaria attraverso l'apposito stanziamento di cui alla tabella C della legge finanziaria. Non vi sono perciò nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello stato.

Anche l'articolo 15, recante incentivi per le imprese che stipulano contratti individuali di coltivazione e fornitura conformi agli accordi di filiera, non comporta nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, limitandosi ad attribuire priorità a tale imprese nell'ambito di regimi di aiuto che non vedono con ciò aumentati o amplificati gli oneri.

CAPO I 3

Soggetti economici 3

Art. 1 3

(Definizioni) 3

Art. 2 4

(Organizzazioni di produttori) 4

Art. 3 5

(Requisiti delle organizzazioni di produttori) 5

Art. 4 6

(Riconoscimento delle organizzazioni di produttori) 6

Art. 5 7

(Unioni delle organizzazioni di produttori) 7

Art. 6 7

(Requisiti per il riconoscimento delle Unioni) 7

Art. 7 8

(Programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle Unioni) 8

Art. 8

(Gestione delle crisi di mercato 9

CAPO II 11

ORGANISMI INTERPROFESSIONALI 11

Art. 9 11

(Organizzazioni interprofessionali) 11

Art. 10 12

(Riconoscimento delle Organizzazione interprofessionale) 12

CAPO III 13

Regolazione di mercato 13

Art. 11 13

(Accordi di filiera) 13

Art. 12 13

(Modalità) 13

Art. 13 ..... *15*
(Recesso, cessione di azienda, e privilegio) *15*
Art. 14 ..... *15*
(Obblighi degli acquirenti) *15*
Art. 15 ..... *16*
(Incentivi) *16*
Art. 16 ..... *16*
(Altri Accordi del sistema agroalimentare) *16*
Art. 17 ..... *17*
(Disposizioni transitorie ed abrogazione di norme) *17*

Schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto l'articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n.186;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata.....
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il ...
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata.....
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie;

EMANA
il seguente decreto legislativo

CAPO I
Soggetti economici

ART. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
   a) "prodotti agricoli": i prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità Europea, negli Allegati I e II del Regolamento (CEE) n. 2081/92 come modificato dal Regolamento (CE) n. 692/2003, e gli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario;
   b) "produttori": gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile aderenti ad una organizzazione dei produttori che conferiscono a quest'ultima la propria produzione affinché venga da essa commercializzata;
   c) "organizzazioni di produttori": i soggetti di cui all'articolo 2;
   d) "organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione: organizzazioni di imprese della trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti di cui alla lettera a), che abbiano ricevuto dalle imprese stesse mandato e potere di impegnarle per la stipula di accordi di filiera;
   e) "intesa di filiera": l'intesa stipulata dalle organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 8 relativa alla definizione delle regole per i soggetti economici che stipulano gli accordi di filiera;

f) "accordo di filiera": l'accordo concluso ai sensi e per gli scopi di cui all'articolo 11 tra i soggetti di cui alle lettere c) e d) relativo ad uno o più prodotti agricoli avente per oggetto, senza che derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione di quel prodotto, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;

g) "contratti-tipo", i modelli contrattuali (contratti di coltivazione, allevamento e di fornitura) aventi per oggetto la disciplina dei rapporti contrattuali tra imprenditori agricoli, trasformatori e commercianti e le relative operazioni sui prodotti in esecuzione di un accordo di filiera, nonché la garanzia reciproca di fornitura e di accettazione delle relative condizioni e modalità.

ART. 2
(Organizzazioni di produttori)

1. Le organizzazioni di produttori hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute: In particolare hanno lo scopo di:
   a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
   b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati;
   c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato;
   d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
   e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità;
   f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
   g) realizzare iniziative relative alla logistica;
   h) adottare tecnologie innovative;
   i) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura sedi o uffici commerciali.

2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi pubblici e da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati,

ART. 3

(Requisiti delle organizzazioni di produttori)

1. Le organizzazioni di produttori devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:
   a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;
   b) società cooperative agricole e loro consorzi;
   c) consorzi con attività esterne di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.
2. Gli statuti delle organizzazioni di produttori devono prevedere espressamente:
   a) l'obbligo per i soci almeno di:
      1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;
      2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività della organizzazione, ad una sola di esse;
      3) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalità istituzionali;
      4) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;
   b) disposizioni concernenti:
      1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento;
      2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;
      3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.
3. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di cinque produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro.
4. Per le produzioni specializzate di cui all'Allegato 1, il volume minimo di produzione commercializzata direttamente è pari a 1,5 milioni di euro.
5. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia costituita, in tutto o in parte, da aderenti persone giuridiche composte esclusivamente da produttori, il numero minimo di produttori di cui al comma 3 è calcolato in base al numero di produttori aderenti a ciascuna delle persone giuridiche.
6. Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui ai commi 3 e 4.

7. Sono fatte salve le disposizioni specifiche in materia di organizzazioni di produttori recate dalla normativa discendente dalle singole organizzazioni comuni di mercato.

ART. 4

(Riconoscimento delle organizzazioni di produttori)

1. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono presentare alla Regione, ove è ubicata la sede legale, una istanza corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 ivi compresi la sussistenza di eventuali requisiti tecnici.
2. Decorsi trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, se la Regione non emana un provvedimento espresso di diniego, l'organizzazione interessata si intende riconosciuta ai sensi della normativa vigente, fatti salvi i poteri di controllo delle amministrazioni competenti.
3. Le Regioni comunicano, tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. L'iscrizione delle organizzazione dei produttori riconosciute al predetto Albo, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciale, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento. Il decreto definisce altresì le modalità per la revoca del riconoscimento.
5. L'Ispettorato Centrale Repressione Frodi procede annualmente, su un campione rappresentativo di organizzazione di produttori, ad un controllo volto a verificare il rispetto dei criteri di riconoscimento.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere fissate le modalità con le quali le organizzazioni di produttori possono richiedere ai produttori un contributo destinato al fondo di esercizio per la realizzazione di programmi di attività finalizzati al perseguimento degli scopi di cui al comma 1.
7. Le Regioni ed il Ministero delle politiche agricole e forestali possono concedere, rispettivamente, alle organizzazioni di produttori ed alle loro Unioni aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.
8. Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, mantengono l'iscrizione all'Albo di cui al comma 3.
9. Le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, adottano entro il 31 luglio 2005 delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche

previste dall'articolo 3, comma 1. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di 1.500 euro. In mancanza di adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 3, le Regioni revocano il riconoscimento alle predette associazioni.

ART. 5

(Unioni delle organizzazioni di produttori)

1. Le organizzazioni dei produttori riconosciute possono costituire una organizzazione comune denominata "Unione di organizzazioni di produttori" per il perseguimento dei seguenti scopi:
   a) concentrare e valorizzare l'offerta dei prodotti agricoli sottoscrivendo gli accordi di filiera al fine di commercializzare la produzione delle organizzazioni dei produttori;
   b) gestire le crisi di mercato;
   c) costituire fondi di esercizio per la realizzazione di programmi;
   d) indirizzo e coordinamento delle attività delle organizzazioni di produttori;
   e) promozione e realizzazione di servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto e progetti di interesse comune per le organizzazioni associate allo scopo di rendere più funzionale l'attività delle stesse;
   f) svolgere azioni di supporto alle attività commerciali dei soci, anche mediante la creazione di società di servizi;
   g) effettuare, su delega dell'Amministrazione pubblica, compiti connessi all'esecuzione di adempimenti normativi in materia.
2. Per il perseguimento degli scopi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) le Unioni devono essere costituite nelle forme societarie di cui all'articolo 3, comma 1.
3. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n. 300.

ART. 6

(Requisiti per il riconoscimento delle Unione)

1. Gli statuti delle Unioni di organizzazioni di produttori devono prevedere espressamente:
   a) l'obbligo per le organizzazioni dei produttori aderenti almeno di:
      1) aderire ad una sola Unione;
      2) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalità istituzionali;
      3) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;
   b) disposizioni concernenti:

1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di posizione dominante o di influenza di una o più organizzazione in relazione alla gestione e al funzionamento;
2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'Unione.

2. Le Unioni di organizzazioni di produttori devono:
   a) essere costituite da organizzazioni di produttori riconosciute che commercializzano complessivamente un volume minimo di produzione di sessanta milioni di euro;
   b) disporre di personale dipendente qualificato e di strutture idonee;
   c) prevedere nel proprio statuto, l'imposizione alle organizzazioni socie di contributi finanziari necessari per il funzionamento dell'Unione.
3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali può procedere al riconoscimento di Unioni che per oggettive situazioni non possono raggiungere i parametri minimi indicati al comma 2, lettera a).
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono modificati i requisiti di cui al comma 2.
5. Le Unioni devono, ai fini del riconoscimento presentare alla Ministero una istanza corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 ivi compresi la sussistenza di eventuali requisiti tecnici. Decorsi trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, se il Ministero delle politiche agricole e forestali non emana un provvedimento espresso di diniego, l'unione interessata si intende riconosciuta ai sensi della normativa vigente, fatti salvi i poteri di controllo del Ministero.
6. Il Ministero delle politiche agricole e forestali esercita il controllo sulle Unioni tramite l'acquisizione di dati inerenti la loro attività, anche su base informatica, nonché con controlli in loco a cadenza almeno annuale.
7. Il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei seguenti casi:
   a) perdita di uno o più requisiti previsti per il riconoscimento;
   b) gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie;
   c) inadempienza nella fornitura dei dati richiesti dal Ministero ai fini del controllo;
   d) irregolarità gravi in ordine alla gestione dell'Unione, tali da impedire il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 5.
8. Allo scopo di favorire la costituzione e il funzionamento delle Unioni, il Ministero può concedere, conformemente agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, aiuti a carattere temporaneo e decrescente, a parziale copertura dei costi amministrativi sostenuti dall'Unione per la costituzione e l'avviamento nei primi cinque anni successivi al riconoscimento.

ART. 7

(Programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle Unioni)

1. Le organizzazioni di produttori e le loro Unioni costituiscono un fondo di esercizio alimentato dai contributi dei soci e da finanziamenti pubblici per la realizzazione di programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione agricola italiana e del suo legame con il territorio, nonché ad assicurare la trasparenza dei processi produttivi e commerciali sino al consumatore. In particolare debbono prevedere:

a) azioni rivolte al miglioramento qualitativo ed alla valorizzazione commerciale dei prodotti agricoli ottenuti nei territori italiani, alla loro promozione presso i consumatori, al sostegno della diffusione di sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità dei prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici, alla promozione della produzione ottenuta mediante metodi rispettosi dell'ambiente;
b) misure destinate a promuovere l'utilizzo, da parte dei produttori, di tecniche rispettose dell'ambiente, nonché le risorse umane e tecniche necessarie per l'accertamento dell'osservanza della normativa vigente;
c) azioni rivolte alla realizzazione e sviluppo di accordi di filiera, o qualsivoglia ulteriore azione volta al perseguimento delle proprie finalità.

ART. 8

(Gestione delle crisi di mercato)

1. Se il mercato di un prodotto manifesta o rischia di manifestare squilibri generalizzati e di carattere strutturale che determinano o possono determinare conseguenze significative in termini di prezzi e di redditi percepiti dai produttori, le organizzazioni di produttori, le relative Unioni che hanno costituito il fondo di esercizio, hanno facoltà di non commercializzare, per i volumi ed i periodi che giudicano opportuni il prodotto in questione conferiti dagli aderenti.
2. La presenza di squilibri generalizzati e di carattere strutturale di cui al comma 1 è verificata in caso di produzioni agricole per le quali il prezzo medio unitario rilevato ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, su base mensile, sia inferiore al trenta per cento del prezzo medio unitario del triennio precedente.
3. Le organizzazioni di produttori, le relative Unioni stabiliscono la destinazione dei prodotti ritirati dal mercato, in modo da non ostacolare il normale smaltimento della produzione, salvaguardando l'ambiente, la qualità delle acque e del paesaggio rurale.
4. Le organizzazioni di produttori, le relative Unioni versano ai produttori associati una indennità di ritiro, corrispondente alla perdita di reddito, utilizzando il fondo di esercizio, per un quantitativo massimo corrispondente al 20% del volume del commercializzato dalla medesima organizzazione.
5. Le organizzazioni di produttori, le relative Unioni consentono ai produttori che non aderiscono a nessuna delle strutture collettive previste dal presente decreto, e che ne facciano richiesta, di avvalersi delle procedure di cui al comma 1. Tale, possibilità è subordinata al versamento da parte del medesimo produttore della relativa quota di partecipazione alla costituzione del fondo di esercizio istituito dalla medesima organizzazione.
6. In caso di una situazione di grave sovrapproduzione con conseguente rischio di destabilizzazione del mercato per un determinato prodotto accertate con le modalità di cui al comma 2, trovano applicazione le misure comunitarie e nazionali volte ad incidere sulla produzione, sui consumi, sulle possibili destinazioni del prodotto eccedentario (stoccaggio, trasformazione industriale, ecc.), anche attraverso programmi straordinari di ristrutturazione degli impianti produttivi.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 5, le organizzazioni di produttori, le relative Unioni predispongono e trasmettono al Ministero ai fini dell'approvazione appositi piani di intervento contenenti le misure ritenute idonee per il prodotto in causa.

8. In caso di grave squilibrio del mercato, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) può stipulare contratti con le Unioni di organizzazioni di produttori per la gestione delle crisi di mercato, al fine di a riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato.

CAPO II
ORGANISMI INTERPROFESSIONALI

ART. 9
(Organizzazioni interprofessionali)

1. Ai fini dell'integrazione economica di filiera, gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, possono costituire un Organizzazione interprofessionale. Sono considerati rappresentativi a livello nazionale gli organismi che sono presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
2. L'Organizzazione interprofessionale è un'associazione costituita, per iniziativa di tutti o di una parte degli organismi di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che:
   a) raggruppi organizzazioni nazionali di rappresentanza delle attività economiche connesse con la produzione, la trasformazione, il commercio e la distribuzione dei prodotti agricoli;
   b) svolga attività di integrazione di filiera e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori, con particolare riguardo a:
      1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;
      2) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato;
      3) elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;
      4) accrescere la valorizzazione dei prodotti;
      5) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione e a garantire la qualità dei prodotti nonché la salvaguardia dei suoli e delle acque;
      6) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti;
      7) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;
      8) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
      9) definire, per quanto riguarda le normative tecniche relative alla produzione e alla commercializzazione, regole più restrittive di quelle previste dalle normative comunitaria e nazionale per i prodotti agricoli e trasformati;
3. Le organizzazioni interprofessionali concludono intese di filiera relative alla definizione delle regole per i soggetti economici che stipulano gli accordi di filiera. Le intese sono valide se sottoscritte dall'85% dei soggetti partecipanti all'Organizzazione Interprofessionale aventi diritto al voto.
4. Le intese concluse in seno ad una organizzazione interprofessionale non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta.
5. Tutte le intese concluse in seno ad una organizzazione interprofessionale sono comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali entro 15 giorni dalla loro sottoscrizione che

ne verifica la compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale. Le intese di cui al comma 4 sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

6. Le Organizzazioni Interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, in base alla normativa comunitaria ed alle disposizioni previste dal decreto di cui all'articolo 9, comma. 2. Al fine dell'imposizione dei contributi e delle regole predette le delibere devono essere adottate con il voto favorevole di almeno il 85% degli associati aventi diritto al voto.

ART. 10

(Riconoscimento delle Organizzazione interprofessionale)

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali svolge i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza degli Organizzazioni interprofessionali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per:
   a) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali;
   b) la nomina degli amministratori;
   c) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2, sempreché l'organizzazione interprofessionale dimostri di rappresentare almeno il 66 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.
2. Il riconoscimento può essere concesso ad una sola organizzazione interprofessionale per prodotto, che può articolarsi in sezioni regionali o interregionali.
3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei seguenti casi:
   a) perdita di uno o più requisiti previsti per il riconoscimento;
   b) gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie;
   c) irregolarità gravi che impediscono il conseguimento delle attività di cui al comma 2, lettera c);
   d) inosservanza dell'obbligo di notifica al Ministero, degli accordi, decisioni e pratiche concordate.
4. Qualora, decorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, per singoli prodotti agricoli non sono state costituite le relative organizzazioni interprofessionali, il Ministero delle politiche agricole ne promuove la costituzione ai sensi dell'articolo 9, comma 2.
5. In assenza di organizzazioni interprofessionali, l'intesa di filiera è stipulata nell'ambito del Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

CAPO III
Regolazione di mercato

ART. 11
(Accordi di filiera)

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunità Europea e nei limiti di cui all'articolo 2, comma 1, del Regolamento (CEE) del Consiglio del 4 aprile 1962, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni i soggetti economici di cui al Capo I possono sottoscrivere accordi di filiera aventi i seguenti obiettivi:
   a) sviluppare gli sbocchi commerciali sui mercati interno ed estero, e orientare la produzione agricola per farla corrispondere, sul piano quantitativo e qualitativo, alla domanda, al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato;
   b) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
   c) migliorare la qualità dei prodotti con particolare riguardo alle diverse vocazioni colturali e territoriali e alla tutela dell'ambiente;
   d) ridurre le fluttuazioni dei prezzi ed assicurare le altre finalità perseguite dall'articolo 33 del Trattato sulla Comunità Europea;
   e) prevedere i criteri di adattamento della produzione all'evoluzione del mercato.

2. Gli accordi di filiera danno esecuzione alle intese stipulate in seno alle organizzazioni interprofessionali. In assenza, gli accordi di filiera definiscono regole relative alle attività di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b). In tali casi, gli accordi sono sottoscritti dai soggetti economici di cui al Capo I con l'assistenza degli organismi di cui all'articolo 9, comma 1.

ART. 12
(Modalità)

1. L'accordo di filiera definisce il prodotto, le attività e l'area geografica nei cui confronti è applicabile; nell'accordo devono essere indicate la durata e le condizioni del suo rinnovo.
2. Agli accordi di filiera si applicano i seguenti principi generali:
   a) confronto preventivo delle previsioni della produzione e degli sbocchi commerciali del prodotto in vista della loro armonizzazione;
   b) definizione di prescrizioni al fine di adeguare il prodotto oggetto dell'accordo alle esigenze dell'immissione sul mercato, con riferimento anche alle caratteristiche qualitative del prodotto ed ai servizi logistici che incidono sulla determinazione del prezzo di commercializzazione;
   c) obbligo per gli acquirenti di rifornirsi del prodotto oggetto dell'accordo tramite un contratto di coltivazione, allevamento e fornitura o tramite altro contratto, comunque denominato, da stipulare per iscritto, che rispetti i contenuti dell'accordo di filiera e ne preveda espressamente l'applicazione anche nei confronti degli imprenditori non aderenti alle organizzazioni stipulanti, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c). Il rispetto delle condizioni stabilite negli accordi di filiera deve essere garantito dalla

previsione espressa, contenuta negli accordi stessi e confermata nei contratti-tipo e nei contratti individuali, che considera, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, di grave importanza ogni sua violazione, con diritto al risarcimento degli eventuali danni;

d) definizione dei criteri per la valutazione delle diversificazioni di prezzo da stabilire in relazione al processo produttivo applicato e alle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati per assicurare il raggiungimento delle finalità dell'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

3. Sono esclusi dagli accordi di filiera i quantitativi di prodotto conferiti dai soci alle cooperative agricole ed ai loro consorzi per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione sul mercato delle produzioni agricole ed agroalimentari. E' facoltà delle cooperative agricole aderire agli accordi di filiera.

4. Gli accordi di filiera devono contenere, per ogni prodotto, disposizioni relative a:

   a) il riconoscimento delle cause di forza maggiore che giustificano il mancato rispetto parziale o totale delle reciproche obbligazioni delle parti nei contratti;

   b) l'individuazione di un organo arbitrale terzo rispetto alle parti al quale rimettere ogni controversia fra le organizzazioni firmatarie degli accordi di filiera nazionali, in ordine alla loro applicazione, rispetto e violazione, e di rimettere a tale organo indicato in ciascun accordo ogni controversia fra le organizzazioni firmatarie degli accordi di filiera nonché ogni controversia fra gli imprenditori che siano interessati direttamente all'esecuzione dei contratti o che siano parti dei contratti da essi regolati. La determinazione del risarcimento del danno derivante dalla violazione di quanto disposto dal comma 2, la lettera c), deve essere anch'essa rimessa alla decisione di un collegio arbitrale nominato nei modi e con le modalità di procedura previsti in questa lettera b). Il danno è liquidato con valutazione equitativa;

   c) le modalità di corresponsione, da parte di ciascun produttore, trasformatore, commerciante e distributore alle rispettive organizzazioni firmatarie, di contributi, ove definito dagli accordi di filiera, per le spese previste dagli accordi finalizzate a favorire la stabilizzazione del mercato e – attraverso studi, controlli tecnici ed economici, ed azioni per la promozione e lo sviluppo delle vendite – la valorizzazione dei prodotti oggetto degli accordi. Il contributo può essere determinato da una quota percentuale del prezzo del prodotto oggetto dei contratti individuali;

   d) la previsione delle sanzioni e degli indennizzi in caso di inadempimento parziale o totale delle obbligazioni, anche in relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 13 e 14.

5. Gli accordi di filiera stabiliscono il contratto-tipo, che deve essere adottato nella stipulazione dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura.

6. Le organizzazioni di produttori e relative Unioni possono stipulare accordi di filiera regionali ad integrazione di quelli nazionali.

7. Gli accordi di filiera e il contratto-tipo sono depositati, a cura delle parti contraenti, entro dieci giorni dalla stipulazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, entro trenta giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle parti contraenti e la conformità degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, gli accordi ed il contratto-tipo si intendono

efficaci e sono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole e forestali e su quelli delle Regioni interessate.

ART. 13

(Recesso, cessione di azienda, e privilegio)

1. In caso di recesso di uno dei contraenti dal contratto di coltivazione, allevamento e fornitura, il contratto non si risolve se non dopo un preavviso di un anno ed almeno una campagna completa di consegne.
2. In caso di cessione totale o parziale dell'azienda da parte di un imprenditore che ha sottoscritto un contratto individuale di coltivazione, allevamento e fornitura in esecuzione di un accordo di filiera, il cedente è tenuto a dichiarare nell'atto di cessione l'esistenza di tale contratto, ed il cessionario deve impegnarsi a rispettare tutte le clausole del contratto concluso in attuazione dell'accordo ed a garantirne l'esecuzione.
3. In caso di violazione degli obblighi previsti ai precedenti commi, l'inadempiente è obbligato al risarcimento dei danni, da liquidarsi con valutazione equitativa in mancanza di esatta determinazione, ed è assoggettato alle sanzioni ed agli indennizzi fissati dagli accordi di filiera di cui al presente decreto. Gli obblighi suddetti gravano, nel caso di cessione dell'azienda, solidalmente sul cessionario e sul cedente.
4. I crediti degli imprenditori agricoli nei confronti dei trasformatori, commercianti e dei distributori acquirenti dei prodotti in forza di contratti stipulati nel rispetto del presente decreto, hanno privilegio generale sui mobili, con il grado previsto dall'art. 2751/bis n. 4 codice civile.

ART. 14

(Obblighi degli acquirenti)

1. Le parti acquirenti aderenti ad organizzazioni che abbiano stipulato un accordo di filiera sono obbligate ad applicare tutte le condizioni in esso previste ai contratti di coltivazione, allevamento e fornitura e ad ogni altro contratto che riguardi prodotti di provenienza nazionale contemplati nell'accordo, anche se stipulati con soggetti non aderenti alle organizzazioni firmatarie dell'accordo.
2. Gli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni firmatarie di accordi di filiera, ove concludano contratti di coltivazione, allevamento e fornitura ed ogni altro contratto che riguardi prodotti contemplati in un accordo di filiera, possono pretendere l'applicazione in loro favore delle clausole contenute in detto accordo, e sono in tal caso obbligati a corrispondere alle organizzazioni firmatarie i contributi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera c).
3. La violazione degli obblighi di cui ai precedenti commi costituisce, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, grave inadempienza, con diritto delle organizzazioni dei produttori o loro Unioni firmatarie dell'accordo di filiera e dei singoli imprenditori agricoli che ne hanno richiesto l'applicazione, di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.

4. Alle controversie relative alle fattispecie previste ai commi precedenti si applica quanto disposto dal precedente l'articolo 12, comma 4, lettera b).

ART. 15
(Incentivi)

1. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di contratti individuali di coltivazione e fornitura conformi agli accordi di filiera costituisce criterio di preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli. I contratti di conferimento sottoscritti tra le cooperative ed i loro associati sono equiparati ai contratti di coltivazione e fornitura qualora perseguano gli obiettivi degli accordi di cui all'articolo 11.
2. Le amministrazioni pubbliche assumono le opportune iniziative per promuovere e valorizzare i contratti di cui al comma 1.
3. Costituisce priorità nell'accesso ai regimi di aiuti di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 la stipula di contratti di cui al comma 1.
4. Le regioni possono attribuire priorità nell'erogazione di contributi alle imprese di cui al comma 1.
5. Il valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nell'aggiudicazione degli appalti pubblici è esteso anche alle produzioni agricole oggetto di accordi di filiera.

ART. 16
(Altri Accordi del sistema agroalimentare)

1. Gli accordi realizzati tra produttori agricoli o fra produttori agricoli ed imprese, che beneficino di una stessa denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) e attestazione di specificità (AS) riconosciuta ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, o che siano integrati nella stessa filiera di produzione avente la dicitura di «agricoltura biologica» ai sensi del regolamento (CE) n. 2092/91, del Consiglio del 24 giugno 1991, sono approvati dal Ministero per le politiche agricole. Tali accordi devono essere stipulati per iscritto, per un periodo determinato che non può essere superiore a tre anni e possono riguardare soltanto:
   a) una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione del mercato;
   b) un piano di miglioramento della qualità dei prodotti, avente come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta;
   c) una concentrazione dell'offerta e dell'immissione sui mercati della produzione degli aderenti.

2. In caso di grave squilibrio del mercato, gli accordi realizzati fra produttori agricoli, o fra produttori agricoli ed imprese di approvvigionamento o di trasformazione e le disposizioni autolimitatrici, adottate dalle organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 e del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, e le organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 12, destinati a riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato, devono essere autorizzati dal Ministero per le politiche agricole. Tali misure devono essere adeguate a superare gli squilibri e non possono in alcun caso riguardare la materia dei prezzi. La durata degli accordi non può eccedere un anno.
3. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 non possono in ogni caso prevedere restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento degli scopi indicati nei medesimi commi, né possono eliminare la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono deroghe a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Art. 17
(Disposizioni transitorie e abrogazione di norme)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo la legge 16 marzo 1988, n., 88 è abrogata.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppresse le seguenti norme:
   a) articoli 26 e 27 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modifiche;
   b) articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
3. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali previsti dal presente decreto legislativo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni precedentemente vigenti.
4. Fino all'entrata in vigore della nuova organizzazione comune di mercato, nel settore bieticolo-saccarifero, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), gli accordi di filiera sono sottoscritti, in rappresentanza degli imprenditori agricoli, dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative dei produttori bieticoli. A tali accordi si applicano le norme di cui al presente decreto.

DUPLICATO
M.P.A.F.

Mod. 1 G.M.

Roma, 24 GEN 2005

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. N. 30536 Posiz. 100.4

Al Dr. Giovanbattista **AIUTO**
Presidente COPAGRI
ROMA

OGGETTO: Attuazione legge delega. Riunione del Tavolo di coordinamento. Sala Verde MIPAF

Dr. Federico **VECCHIONI**
Presidente CONFAGRICOLTURA

Dr. Paolo **BEDONI**
Presidente COLDIRETTI

Dr. Giuseppe **POLITI**
Presidente CIA

Dr. Sergio **NASI**
Presidente ANCA LEGA

Dr. Paolo **BRUNI**
Presidente Fed. Naz. Coop. agricole e agroalimentari della Confcooperative

Dr. Luigi **ROSSI di MONTELERA**
Presidente FEDERALIMENTARE

Dr. Gian Domenico **AURICCHIO**
Vice Presidente FEDERALIMENTARE

Dr. Albino **GORINI**
Segretario generale FAI-CISL

Dr. Sergio **BILLE'**
Presidente CONFCOMMERCIO

ROMA

IDULARIO
M.P.A.F.

Mod. I G.M.

Roma, ... 20....

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. N. ..... Posiz. .....

Al .....

OGGETTO: .....

Prof. Giovanni **DE CESARE**
Capo Ufficio Legislativo

Dr. Giuseppe **AMBROSIO**
Capo Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi

Dr. Vincenzo **PILO**
Capo Dipartimento politiche di mercato

Dr.ssa Flaminia **VENTURA**
Capo Segreteria tecnica

SEDE

Avv. Antonio **BUONFIGLIO**
Presidente AGEA

ROMA

Di seguito alla nota n.30510 del 21 u.s., si comunica che la riunione in oggetto è posticipata a martedì 1 febbraio p.v. alle ore 14,00.

Si comunica, altresì, che è fissata un'ulteriore riunione sullo stesso argomento per giovedì 3 febbraio p.v. alle ore 9,30

IL CAPO DI GABINETTO

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Dipartimento delle Politiche di Mercato

Roma 25 AGO. 2004

Divisione .....
Prot. N° 1784 Posiz. .....

Al Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio
Gabinetto dell'On.le Ministro
Viale Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

Agli Assessori alla Pesca e
all'Acquacoltura delle Regioni
e delle P.A.
LORO SEDI

OGGETTO: insediamento del "Tavolo Azzurro".

Al Sig. Presidente della FEDERCOOPESCA
Via Dè Gigli d'Oro, 21
00199 ROMA

Al Sig. Presidente della FEDERPESCA
Via Emilio dè Cavalieri, 7
00198 ROMA

Al Sig. Presidente della LEGAPESCA
Via Nazionale, 243
00184 ROMA

Al Sig. Presidente della AGCI PESCA
Via A. Bargoni, 78
00153 ROMA

Al Sig. Presidente dell'UNCI PESCA
Via S. Sotero, 32
00165 ROMA

Al Sig. Presidente della Associazione
Piscicoltori Italiani
Via del Perlar,37/A
37135 VERONA

Al Sig. Presidente della O.I/FILIERA ITTICA
Via Emilio dè Cavalieri, 7
00198 ROMA

Al Sig. Presidente della FENAPI
Via Romagna, 26
00187 ROMA

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Dipartimento delle Politiche di Mercato

Roma.....

Divisione .....

Prot. N° ..... Posiz. .....

Al Segretariato Generale della FLAI CGIL
Nazionale
Via Leopoldo Serra, 31
00153 ROMA

Al Segretariato Generale della FAI Cisl
Via Tevere, 20
00198 ROMA

Al Segretariato Generale della UILA-UIL
Via Savoia, 80
00198 ROMA

Al Segretariato Generale della UGL
Via Margotta, 19
00187 ROMA

In seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004 (G.U. del 24 giugno 2004, n. 146), le SS.LL. sono inviate a partecipare alla prima riunione di costituzione, di insediamento e di organizzazione dei lavori del Tavolo Azzurro, che si terrà presso la Sala Cavour, primo piano di questo Ministero, alle ore 11,00 del giorno 8 settembre 2004.

Il Tavolo Azzurro costituisce l'organo collegiale deputato alla concertazione permanente sugli obiettivi e le linee generali della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli altri compiti istituzionali per la programmazione settoriale, come previsto dagli artt. 2, 5 e 19 del citato d.lgs n. 154/04.

Data la rilevanza dell'evento se ne raccomanda la partecipazione.

Il Sottosegretario di Stato
On.le Paolo Scarpa Bonazza

18

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. e) della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione di mercato.

Repertorio atti n. 223 del 3 marzo 2005.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 3 marzo 2005:

VISTA la legge 7 marzo 2003, n. 38 "Disposizioni in materia di agricoltura", che all'articolo 1 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, ed in particolare il comma 2 lettera e) che, tra i princìpi e criteri direttivi cui i suddetti decreti debbono conformarsi, dispone di rivedere la normativa, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate;

VISTO lo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. e) della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione di mercato, predisposto su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, approvato in esame preliminare nella seduta del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 e trasmesso dal Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Segreteria di questa Conferenza con nota protocollo n. 3921 del 23 febbraio 2005;

CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica del 28 febbraio 2005 sono state concordate alcune modifiche ed integrazioni al testo in esame;

CONSIDERATI gli esiti della seduta del 1° marzo 2005 del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, nel corso della quale gli Assessori regionali hanno espresso parere favorevole al testo del provvedimento, come definito in sede tecnica, condizionato all'accoglimento di ulteriori proposte emendative che il Ministro delle Politiche agricole e forestali si è impegnato a rappresentare in sede governativa nonché con la raccomandazione al Governo di valutare se mantenere la norma vigente, in particolare in materia di requisiti delle Organizzazioni;

VISTA la nuova stesura, trasmessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali alla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 31592 del 2 marzo 2005, contenente sia le modifiche concordate in sede tecnica sia quelle definite nella citata seduta del Comitato ed allegata al presente atto **(allegato A)**;

TENUTO CONTO delle risultanze dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano hanno confermato l'avviso favorevole, condizionato all'accoglimento degli emendamenti concordati, così come contenuti nella citata stesura allegata ed accolti dal rappresentante del Ministro delle politiche agricole e forestali;

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. e) della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione di mercato, nei termini di cui in premessa.

IL SEGRETARIO
Dott. Riccardo Carpino

IL PRESIDENTE
Sen. Prof. Enrico La Loggia

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Allegato A

Schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati.

CAPO I	**Soggetti economici**
articolo 1	(Definizioni)
articolo 2	(Organizzazioni di produttori)
articolo 3	(Requisiti delle organizzazioni di produttori)
articolo 4	(Riconoscimento delle organizzazioni di produttori)
articolo 5	(Forme associate delle organizzazioni di produttori)
articolo 6	(Requisiti per il riconoscimento delle forme associate nazionali di organizzazioni di produttori)
articolo 7	(Programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle loro forme associate)
articolo 8	(Gestione delle crisi di mercato)
CAPO II	**Intese per l'integrazione di filiera**
articolo 9	(Intesa di filiera)
CAPO III	**Regolazione di mercato**
articolo 10	(**Contratti quadro**)
articolo 11	(Modalità)
articolo 12	(Recesso, cessione di azienda, e privilegio)
articolo 13	(Obblighi degli acquirenti)
articolo 14	(Incentivi)
articolo 15	(Altri Accordi del sistema agroalimentare)
articolo 16	(Disposizioni finali e abrogazione di norme)

Schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto l'articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n.186;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata.....
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il ...
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata.....
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie;

EMANA
il seguente decreto legislativo

CAPO I
Soggetti economici

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
   a) "prodotti agricoli": i prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità Europea, negli Allegati I e II del Regolamento (CEE) n. 2081/92 come modificato dal Regolamento (CE) n. 692/2003, e gli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario;
   b) "produttori": gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile aderenti ad una organizzazione dei produttori che conferiscono a quest'ultima la propria produzione affinché venga da essa commercializzata;
   c) "organizzazioni di produttori": i soggetti di cui all'articolo 2;
   d) "organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione": organizzazioni di imprese della trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti di cui alla lettera a), che abbiano ricevuto dalle imprese stesse mandato e potere di impegnarle per la stipula **contratti quadro**;
   e) "intesa di filiera": l'intesa stipulata ai sensi dell'articolo 9 che ha come scopo l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

f) **"contratto quadro"**: **il contratto** concluso ai sensi e per gli scopi di cui **agli articoli 10 e 11** tra i soggetti di cui alle lettere c) e d) relativo ad uno o più prodotti agricoli avente per oggetto, senza che derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;

g) "contratti-tipo", i modelli contrattuali (contratti di coltivazione, allevamento e di fornitura) aventi per oggetto la disciplina dei rapporti contrattuali tra imprenditori agricoli, trasformatori, distributori e commercianti **ed i relativi adempimenti** in esecuzione di un **contratto quadro**, nonché la garanzia reciproca di fornitura e di accettazione delle relative condizioni e modalità.

Art. 2
(Organizzazioni di produttori)

1. Le organizzazioni di produttori hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute ed in particolare di:
   a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
   b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati;
   c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato;
   d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
   e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, **nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002**;
   f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
   g) realizzare iniziative relative alla logistica;
   h) adottare tecnologie innovative;
   i) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali.
2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, **integrati eventualmente da contributi pubblici in conformità con quanto disposto in materia di aiuti di stato,** calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.

ART. 3
(Requisiti delle organizzazioni di produttori)

1. Le organizzazioni di produttori devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;

b) società cooperative agricole e loro consorzi;

c) ~~consorzi con attività esterne di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o~~ **società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie**.

2. Gli statuti delle organizzazioni di produttori devono prevedere espressamente:

a) l'obbligo per i soci ~~almeno~~ di:

1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;

2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività della organizzazione, ad una sola di esse;

3) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalità istituzionali;

4) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;

b) disposizioni concernenti:

1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento;

2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;

3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

3. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata **stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.**

4. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia costituita, in tutto o in parte, da aderenti persone giuridiche composte esclusivamente da produttori, il numero minimo di produttori di cui al comma 3 è calcolato in base al numero di produttori aderenti a ciascuna delle persone giuridiche.

5. Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui **al** comma 3.

6. Sono fatte salve le disposizioni specifiche in materia di organizzazioni di produttori recate dalla normativa discendente dalle singole organizzazioni comuni di mercato.

ART. 4

(Riconoscimento delle organizzazioni di produttori)

1. **Le regioni riconoscono le organizzazioni di produttori sulla base dei requisiti di cui all'articolo 3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, possono essere definite le modalità di riconoscimento in caso di mancata emanazione da parte regionale, entro termini da definire nel predetto decreto, di un provvedimento espresso di diniego.**
2. Le Regioni comunicano, tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. L'iscrizione delle organizzazioni dei produttori riconosciute al predetto Albo, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento. Il decreto definisce altresì le modalità per la revoca del riconoscimento.

~~4. L'Ispettorato Centrale Repressione Frodi procede annualmente, su un campione rappresentativo di organizzazione di produttori, ad un controllo volto a verificare il rispetto dei criteri di riconoscimento.~~

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere fissate le modalità con le quali le organizzazioni di produttori possono richiedere ai produttori un contributo destinato al fondo di esercizio per la realizzazione di programmi di attività finalizzati al perseguimento degli scopi di cui all'**articolo 2**, comma 1.

~~6. Le Regioni ed il Ministero delle politiche agricole e forestali possono concedere rispettivamente, alle organizzazioni di produttori ed alle loro Unioni aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.~~

7. Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, mantengono l'iscrizione all'Albo di cui al comma **2**.
8. Le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, **devono,** entro il 31 luglio 2005, **trasformarsi** in una delle forme **societarie** previste dall'articolo 3, comma 1. **La trasformazione gode dell'estensione delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. I valori risultanti dalla relazione di stima predisposta ai fini della trasformazione sono riconosciuti anche ai fini delle imposte dirette.** In mancanza di **trasformazione** le Regioni revocano il riconoscimento alle predette associazioni.

ART. 5

(Forme associate ~~nazionali~~ delle organizzazioni di produttori)

1. Le organizzazioni dei produttori riconosciute possono costituire una organizzazione comune, nelle forme societarie di cui all'articolo 3, comma 1, per il perseguimento dei seguenti scopi:

   a) concentrare e valorizzare l'offerta dei prodotti agricoli sottoscrivendo gli accordi di filiera al fine di commercializzare la produzione delle organizzazioni dei produttori;

   b) gestire le crisi di mercato;

   c) costituire fondi di esercizio per la realizzazione di programmi;

   d) ~~indirizzo e coordinamento delle~~ **coordinare** le attività delle organizzazioni di produttori;

   e) ~~promozione e realizzazione di~~ **promuovere** e **realizzare** servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto e progetti di interesse comune per le organizzazioni associate allo scopo di rendere più funzionale l'attività delle stesse;

   f) svolgere azioni di supporto alle attività commerciali dei soci, anche mediante la creazione di società di servizi;

2. Le Unioni nazionali delle organizzazioni dei produttori riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, **qualora perseguano** gli scopi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) **devono costituirsi** nelle forme societarie di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle forme associate ~~**nazionali**~~ di organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n. 300.

4. **Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti requisiti minimi differenziati delle forme associate di organizzazioni di produttori ai fini del loro riconoscimento.**

ART. 6

(Requisiti per il riconoscimento delle forme associate di organizzazioni di produttori)

1. Gli statuti delle organizzazioni comuni di **cui all'articolo 5** devono prevedere espressamente:

   a) l'obbligo per le organizzazioni dei produttori aderenti almeno di:

      1) aderire ad una sola organizzazione comune;

      2) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalità istituzionali;

      3) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;

   b) disposizioni concernenti:

      1) regole atte a garantire **alle associate** il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di posizione dominante o di influenza di una o più organizzazione in relazione alla gestione e al funzionamento;

2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione comune.

2. L'organizzazione comune ~~di organizzazioni di produttori~~ deve:

   a) essere costituita da organizzazioni di produttori riconosciute che commercializzano complessivamente un volume minimo di produzione di sessanta milioni di euro;

   b) disporre di personale dipendente qualificato e di strutture idonee;

   c) prevedere nel proprio statuto, l'imposizione alle organizzazioni socie di contributi finanziari necessari per il funzionamento dell'organizzazione comune.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono modificati i requisiti di cui al comma 2.

4. Le organizzazioni comuni **devono, per il riconoscimento, iscriversi all'Albo di cui all'articolo 4, comma 2, presentando** al Ministero una istanza corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei **prescritti** requisiti ivi compresi la sussistenza di eventuali requisiti tecnici. Decorsi trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, se il Ministero delle politiche agricole e forestali non emana un provvedimento espresso di diniego, **l'organizzazione comune** interessata si intende riconosciuta ai sensi della normativa vigente, fatti salvi i poteri di controllo del Ministero.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali esercita il controllo sulle organizzazione comune tramite l'acquisizione di dati inerenti la loro attività, anche su base informatica, nonché con controlli in loco a cadenza almeno annuale.

6. Il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei seguenti casi:

   a) perdita di uno o più requisiti previsti per il riconoscimento;

   b) gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie;

   c) inadempienza nella fornitura dei dati richiesti dal Ministero ai fini del controllo;

   ~~d)~~ irregolarità gravi in ordine alla gestione dell'organizzazione comune, tali da impedire il conseguimento **delle finalità istituzionali**.

~~7. Allo scopo di favorire la costituzione e il funzionamento delle organizzazione comuni, il Ministero può concedere, conformemente agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, aiuti a carattere temporaneo e decrescente, a parziale copertura dei costi amministrativi sostenuti dall'Unione per la costituzione e l'avviamento nei primi cinque anni successivi al riconoscimento.~~

ART. 7

(Programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle loro forme associate)

1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate costituiscono un fondo di esercizio alimentato dai contributi dei soci, **eventualmente integrato** da finanziamenti pubblici, **calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente**

commercializzati, per la realizzazione di programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione agricola italiana e del suo legame con il territorio, nonché ad assicurare la trasparenza dei processi produttivi e commerciali sino al consumatore. In particolare i programmi debbono prevedere:

a) azioni rivolte al miglioramento qualitativo ed alla valorizzazione commerciale dei prodotti agricoli ottenuti nei territori italiani, alla loro promozione presso i consumatori, al sostegno della diffusione di sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità dei prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici, alla promozione della produzione ottenuta mediante metodi rispettosi dell'ambiente;

b) misure destinate a promuovere l'utilizzo, da parte **degli associati**, di tecniche rispettose dell'ambiente, nonché **l'impiego** delle risorse umane e tecniche necessarie per l'accertamento dell'osservanza della normativa vigente;

c) azioni rivolte alla realizzazione e sviluppo di **contratti quadro**, o qualsivoglia ulteriore azione volta al perseguimento delle proprie finalità.

2. **Le forme associate possono gestire i fondi di esercizio e realizzare i programmi delle organizzazioni aderenti ed, in tal caso, gli eventuali finanziamenti pubblici destinati al cofinanziamento dei medesimi fondi sono erogati alle organizzazioni comuni.**

3. **Le Regioni ed il Ministero delle politiche agricole e forestali possono concedere rispettivamente, alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.**

ART. 8

(Gestione delle crisi di mercato)

1. Se il mercato di un prodotto manifesta o rischia di manifestare squilibri generalizzati e di carattere strutturale che determinano o possono determinare conseguenze significative in termini di prezzi e di redditi percepiti dai produttori, le organizzazioni di produttori, le relative ~~Unioni~~ **forme associate** che hanno costituito il fondo di esercizio, hanno facoltà di non commercializzare, per i volumi ed i periodi che giudicano opportuni il prodotto in questione conferito dagli aderenti.

2. La presenza di squilibri generalizzati e di carattere strutturale di cui al comma 1 è verificata in caso di produzioni agricole per le quali il prezzo medio unitario rilevato ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, su base mensile, sia inferiore al trenta per cento del prezzo medio unitario del triennio precedente.

3. Le organizzazioni di produttori, le relative ~~Unioni~~ **forme associate** stabiliscono la destinazione dei prodotti ritirati dal mercato, in modo da non ostacolare il normale smaltimento della produzione, salvaguardando l'ambiente, la qualità delle acque e del paesaggio rurale.

4. Le organizzazioni di produttori, le relative ~~Unioni~~ **forme associate** versano ai produttori associati una indennità di ritiro, corrispondente alla perdita di reddito, utilizzando il fondo di esercizio, per un quantitativo massimo corrispondente al 20% del volume del commercializzato dalla medesima organizzazione.

~~5. Le organizzazioni di produttori, le relative Unioni **forme associate** consentono ai produttori che non aderiscono a nessuna delle strutture collettive previste dal presente decreto, e che ne facciano richiesta, di avvalersi delle procedure di cui al comma 1. Tale possibilità è subordinata al versamento da parte del medesimo produttore della relativa quota di partecipazione alla costituzione del fondo di esercizio istituito dalla medesima organizzazione.~~

5. In caso di una situazione di grave sovrapproduzione con conseguente rischio di destabilizzazione del mercato per un determinato prodotto accertata con le modalità di cui al comma 2, trovano applicazione le misure comunitarie e nazionali volte ad incidere sulla produzione, sui consumi, sulle possibili destinazioni del prodotto eccedentario (stoccaggio, trasformazione industriale, ecc.), anche attraverso programmi straordinari di ristrutturazione degli impianti produttivi.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 5, le organizzazioni di produttori, le relative ~~Unioni~~ **forme associate** predispongono e trasmettono al Ministero ai fini dell'approvazione appositi piani di intervento contenenti le misure ritenute idonee per il prodotto in causa.

7. In caso di grave squilibrio del mercato, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) può stipulare contratti con le ~~Unioni~~ **forme associate** di organizzazioni di produttori per la gestione delle crisi di mercato, al fine di a riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato.

CAPO II
Intese per l'integrazione di filiera

ART. 9
(Intesa di filiera)

1. L'intesa di filiera ha ~~come~~ **lo** scopo **di favorire** l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori. L'intesa può definire:
   a. azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;
   b. azioni per un migliore coordinamento dell'immissione **dei prodotti** sul mercato;
   c. modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria **da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura**;
   d. modalità di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualità;
   e. criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza;
   f. azioni al fine perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori;
   g. metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.
2. L'intesa di filiera è stipulata nell'ambito del Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
3. Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
4. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta
5. Le intese sono comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali entro 15 giorni dalla loro sottoscrizione che ne verifica la compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale. Le intese di cui al comma 4 sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

CAPO III
Regolazione di mercato

ART. 10
(Contratti quadro)

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunità Europea e nei limiti di cui all'articolo 2, comma 1, del Regolamento (CEE) del Consiglio del 4 aprile 1962, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni i soggetti economici di cui al Capo I possono sottoscrivere **contratti quadro** aventi i seguenti obiettivi:
   a) sviluppare gli sbocchi commerciali sui mercati interno ed estero, e orientare la produzione agricola per farla corrispondere, sul piano quantitativo e qualitativo, alla domanda, al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato;
   b) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
   c) migliorare la qualità dei prodotti con particolare riguardo alle diverse vocazioni colturali e territoriali e alla tutela dell'ambiente;
   d) ridurre le fluttuazioni dei prezzi ed assicurare le altre finalità perseguite dall'articolo 33 del Trattato sulla Comunità Europea;
   e) prevedere i criteri di adattamento della produzione all'evoluzione del mercato.

ART. 11
(Modalità)

1. **Il contratto quadro** definisce il prodotto, le attività e l'area geografica nei cui confronti è applicabile; **nel contratto quadro** devono essere indicate la durata e le condizioni del suo rinnovo.
2. Ai **contratti quadro** si applicano i seguenti principi generali:
   a) confronto preventivo delle previsioni della produzione e degli sbocchi commerciali del prodotto in vista della loro armonizzazione;
   b) definizione di prescrizioni al fine di adeguare il prodotto oggetto **del contratto quadro** alle esigenze dell'immissione sul mercato, con riferimento anche alle caratteristiche qualitative del prodotto ed ai servizi logistici che incidono sulla determinazione del prezzo di commercializzazione;
   c) obbligo per gli acquirenti di rifornirsi del prodotto oggetto **del contratto quadro** tramite un contratto di coltivazione, allevamento e fornitura *(o tramite altro contratto, comunque denominato)*, da stipulare per iscritto, che rispetti i contenuti del **contratto quadro** e ne preveda espressamente l'applicazione anche nei confronti degli imprenditori **agricoli** non aderenti alle organizzazioni stipulanti, ai sensi dell'articolo **13.** Il rispetto delle condizioni stabilite nei **contratti quadro** deve essere garantito dalla previsione espressa, contenuta negli accordi stessi e confermata nei contratti-tipo e nei contratti individuali, che considera, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, di grave importanza ogni sua violazione, con diritto al risarcimento degli eventuali danni;

d) definizione dei criteri per la valutazione delle diversificazioni di prezzo da stabilire in relazione al processo produttivo applicato e alle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati per assicurare il raggiungimento delle finalità dell'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

3. Sono esclusi dai **contratti quadro** i quantitativi di prodotto conferiti dai soci alle cooperative agricole ed ai loro consorzi per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione sul mercato delle produzioni agricole ed agroalimentari. E' facoltà delle cooperative agricole **e dei loro consorzi** aderire ai **contratti quadro.**

4. **I contratti quadro** devono contenere, per ogni prodotto, disposizioni relative a:

   a) il riconoscimento delle cause di forza maggiore che giustificano il mancato rispetto parziale o totale delle reciproche obbligazioni delle parti nei **singoli** contratti;

   b) l'individuazione di un **collegio** arbitrale terzo rispetto alle parti al quale rimettere ogni controversia fra le organizzazioni firmatarie di **contratti quadro**, in ordine **alla interpretazione o all'esecuzione degli stessi** e di rimettere a tale organo indicato in ciascun **contratto quadro** ogni controversia fra gli imprenditori che siano interessati direttamente all'esecuzione dei contratti o che siano parti dei contratti da essi regolati. La determinazione del risarcimento del danno derivante dalla violazione di quanto disposto dal comma 2, la lettera c), deve essere anch'essa rimessa alla decisione di un collegio arbitrale nominato nei modi e con le modalità di procedura previsti in questa lettera b). Il danno è liquidato con valutazione equitativa;

   c) le modalità di corresponsione, da parte di ciascun produttore, trasformatore, commerciante e distributore alle rispettive organizzazioni firmatarie, di contributi, ove **previsto dai contratti quadro** , per le spese previste dagli accordi finalizzate a favorire la stabilizzazione del mercato e – attraverso studi, controlli tecnici ed economici, ed azioni per la promozione e lo sviluppo delle vendite – la valorizzazione dei prodotti oggetto **dei contratti quadro**. Il contributo può essere determinato da una quota percentuale del prezzo del prodotto oggetto dei **singoli** contratti;

   ~~d)~~ la previsione delle sanzioni e degli indennizzi in caso di inadempimento parziale o totale delle obbligazioni, anche in relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli **12 e 13.**

5. **I contratti quadro** stabiliscono il contratto-tipo, che deve essere adottato nella stipulazione dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura.

~~6. Le organizzazioni di produttori e relative forme associate possono stipulare accordi di filiera regionali ad integrazione di quelli nazionali.~~

6. **I contratti quadro** e il contratto-tipo sono depositati, a cura delle parti contraenti, entro dieci giorni dalla stipulazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, entro trenta giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle parti contraenti e la conformità dei **contratti** alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, i **contratti quadro** ed il contratto-tipo si intendono efficaci e sono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole e forestali e su quelli delle Regioni interessate.

ART. 12

(Recesso, cessione di azienda, e privilegio)

1. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di coltivazione, allevamento e fornitura mediante preavviso di un anno e dopo che sia trascorsa almeno una campagna completa di consegne.
2. In caso di cessione totale o parziale dell'azienda da parte di un imprenditore che ha sottoscritto un contratto individuale di coltivazione, allevamento e fornitura in esecuzione di un **contratto quadro**, il cedente è tenuto a dichiarare nell'atto di cessione l'esistenza di tale contratto, ed il cessionario deve impegnarsi a rispettarne le clausole ed a garantirne l'esecuzione.
3. In caso di violazione degli obblighi previsti ai precedenti commi, l'inadempiente è obbligato al risarcimento dei danni, da liquidarsi con valutazione equitativa in mancanza di esatta determinazione, ed è assoggettato alle sanzioni ed agli indennizzi fissati **dai contratti quadro**. Gli obblighi suddetti gravano, nel caso di cessione dell'azienda, solidalmente sul cessionario e sul cedente.
4. I crediti degli imprenditori agricoli nei confronti dei trasformatori, commercianti e dei distributori acquirenti dei prodotti in forza di contratti stipulati nel rispetto del presente decreto, hanno privilegio generale sui mobili, con il grado previsto dall'art. 2751/bis n. 4 codice civile.

ART. 13

(Obblighi degli acquirenti)

1. Le parti acquirenti aderenti ad organizzazioni che abbiano stipulato un **contratto quadro** sono obbligate ad applicare tutte le condizioni in esso previste ai contratti di coltivazione, allevamento e fornitura e ad ogni altro contratto che riguardi prodotti di provenienza nazionale contemplati nel **contratto quadro**, anche se stipulati con **imprenditori agricoli** non aderenti alle organizzazioni firmatarie del **contratto quadro**.
2. Gli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni firmatarie di **contratti quadro**, ove concludano contratti di coltivazione, allevamento e fornitura *(ed ogni altro contratto)* che riguardi prodotti contemplati in un **contratto quadro**, possono pretendere l'applicazione in loro favore delle clausole contenute in detto accordo, e sono in tal caso obbligati a corrispondere alle organizzazioni firmatarie i contributi di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c).
3. La violazione degli obblighi di cui ai precedenti commi costituisce, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, grave inadempienza, con diritto delle organizzazioni dei produttori o loro **forme associate** ~~Unioni~~ firmatarie dell'contratto quadro e dei singoli imprenditori agricoli che ne hanno richiesto l'applicazione, di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.
4. Alle controversie relative alle fattispecie previste ai commi precedenti si applica quanto disposto dal precedente articolo 11, comma 4, lettera b).

ART. 14
(Incentivi)

5. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di **singoli** contratti di coltivazione, **di allevamento** e fornitura conformi ai **contratti quadro** costituisce criterio di preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli. I contratti di conferimento sottoscritti tra le cooperative **agricole e loro consorzi** ed i **rispettivi** associati sono equiparati ai contratti di coltivazione, **allevamento** e fornitura qualora perseguano gli obiettivi **dei contratti quadro**-di cui all'articolo **10.**

1. Le amministrazioni pubbliche assumono le opportune iniziative per promuovere e valorizzare i contratti di cui al comma 1.

2. Costituisce priorità nell'accesso ai regimi di aiuti di cui all'articolo 66, **commi 1 e 2,** della legge 27 dicembre 2002, n. 289 la stipula di contratti di cui al comma 1.

3. Le regioni possono attribuire priorità nell'erogazione di contributi alle imprese di cui al comma 1.

4. Il valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nell'aggiudicazione degli appalti pubblici è esteso anche alle produzioni agricole oggetto di **contratti quadro**.

ART. 15
(Altri Accordi del sistema agroalimentare)

1. Gli accordi realizzati tra produttori agricoli o fra produttori agricoli ed imprese, che beneficino di una stessa denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) e attestazione di specificità (AS) riconosciuta ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, o che siano integrati nella stessa filiera di produzione avente la dicitura di «agricoltura biologica» ai sensi del regolamento (CE) n. 2092/91, del Consiglio del 24 giugno 1991, sono approvati dal Ministero per le politiche agricole. Tali accordi devono essere stipulati per iscritto, per un periodo determinato che non può essere superiore a tre anni e possono riguardare soltanto:

   a) una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione del mercato;

   b) un piano di miglioramento della qualità dei prodotti, avente come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta;

   c) una concentrazione dell'offerta e dell'immissione sui mercati della produzione degli aderenti.

2. In caso di grave squilibrio del mercato, gli accordi realizzati fra produttori agricoli, o fra produttori agricoli ed imprese di approvvigionamento o di trasformazione e le disposizioni autolimitatrici, adottate dalle organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 e del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, e le organizzazioni interprofessionali di cui

all'articolo 12, destinati a riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato, devono essere autorizzati dal Ministero per le politiche agricole. Tali misure devono essere adeguate a superare gli squilibri e non possono in alcun caso riguardare la materia dei prezzi. La durata degli accordi non può eccedere un anno.

3. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 non possono in ogni caso prevedere restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento degli scopi indicati nei medesimi commi, né possono eliminare la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono deroghe a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Art. 16
(Disposizioni finali e abrogazione di norme)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo la legge 16 marzo 1988, n., 88 è abrogata.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppresse le seguenti norme:

   a) articoli 26, 27 e 28 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modifiche;

   b) articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

3. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali previsti dal presente decreto legislativo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni precedentemente vigenti.

4. Nel settore bieticolo-saccarifero, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), **i contratti quadro** sono sottoscritti, in rappresentanza degli imprenditori agricoli, dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative dei produttori bieticoli. A tali **contratti** si applicano le norme di cui al presente decreto.

5. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   "1-*bis*. Possono costituire un Organizzazione interprofessionale gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Sono considerati rappresentativi a livello nazionale gli organismi che sono presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro".
   1-*ter*. Il Ministero delle politiche agricole e forestali svolge i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza degli Organizzazioni interprofessionali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per:

   a) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali;

   b) la nomina degli amministratori;

c) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2, sempreché l'organizzazione interprofessionale dimostri di rappresentare almeno il 66 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.

6. Il comma 2-*quater*, dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è soppresso.